

ESENTE

16648/14



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto

Sott. ut. di riunione

R.G.N. 19516/2013

Cron. 16648

Rep. /

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Presidente - Ud. 29/04/2014
- Dott. ANTONIO DIDONE - Consigliere - PU
- Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere -
- Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere
- Dott. MARIA ACIERNO - Rel. Consigliere

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 19516-2013 proposto da:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], presso l'avvocato

[REDACTED] che la rappresenta e difende,

giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

2014

922

contro

[REDACTED]

elettivamente domiciliato in [REDACTED]

3, presso l'avvocato [REDACTED], che lo
rappresenta e difende unitamente all'avvocato
[REDACTED], giusta procura in calce al
controricorso;

- controricorrente -

contro

PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE PER I
MINORENNI DI FIRENZE, PROCURATORE GENERALE DELLA
REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

- intimati -

avverso il decreto del TRIBUNALE PER I MINORENNI di
FIRENZE, depositato il 23/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 29/04/2014 dal Consigliere
Dott. MARIA ACIERNO;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato [REDACTED]
[REDACTED] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l'Avvocato [REDACTED]
[REDACTED] che ha chiesto l'inammissibilità o il
rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ai sensi dell'art. 7 della l.n. 64 del 1994, la madre del minore [REDACTED] presentava all'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile la richiesta volta ad ottenere il rientro in Brasile del proprio figlio. Il Pubblico Ministero avviava il procedimento. L'autorità Centrale Italiana accertava che il minore risultava residente a Pontedera con il padre nell'abitazione familiare ove l'intero nucleo familiare, composto anche della moglie e di un altro figlio minore, era anagraficamente residente. I genitori, regolarmente coniugati, ed i figli minori avevano vissuto a Pontedera fino all'agosto del 2011. In tale periodo l'istante per esigenze di lavoro si recava in Brasile con tutto il nucleo familiare e rientrava in Italia nel dicembre 2011. Secondo la prospettazione dell'istante, il rientro aveva il solo scopo di vendere l'abitazione familiare ma, fallita questa possibilità, il padre unilateralmente, pur avendo richiesto ed ottenuto un visto permanente in Brasile ed avendo concordato con la moglie di lavorare e risiedere in Brasile, rimaneva in Italia con il figlio [REDACTED] mentre la madre rientrava con l'altro figlio minore più piccolo.

Il padre forniva una versione del tutto diversa. Produceva certificato medico in data 6/1/2012, copia del passaporto del figlio con visto turistico e telegrammi inviati alla moglie al fine di richiedere il rientro in Italia dell'altro figlio.

Nel giudizio davanti al Tribunale per i minorenni si costituivano entrambe le parti.

L'istante riferiva che si era recata unitamente al marito presso la scuola del figlio per richiedere il nulla osta al trasferimento del figlio presso istituto scolastico brasiliano. Denunciava che l'iscrizione successiva alla scuola italiana era avvenuta senza il suo consenso.

Il marito contestava di aver richiesto insieme alla moglie il predetto nulla osta nonché di aver manifestato la volontà di trasferirsi in Brasile. Sosteneva infine che entrambi i genitori erano d'accordo sull'iscrizione del minore alla scuola di Pontedera. Veniva acquisita la richiesta di nulla osta, che risultava sottoscritta esclusivamente dalla madre.

In conclusione, la parte istante sosteneva che il marito era stato pienamente consenziente al trasferimento dell'intera famiglia in Brasile, tanto da aver sostenuto l'esame di portoghese e richiesto l'omologazione del



titolo universitario, oltre ad aver inviato curricula
lavorativi e sostenuto colloqui.

Il marito invece sosteneva che la residenza abituale del
minore era sempre stata quella di Pontedera. Nella
cittadina era ben integrato ed aveva relazioni amicali e
sociali molto soddisfacenti. Era stata la moglie ad aver
progettato unilateralmente il rientro in Brasile in vista
della scadenza dell'aspettativa decennale dal suo lavoro.
Il minore [redacted] era stato iscritto ad una scuola in
Brasile solo al fine di non perdere l'anno scolastico in
Italia. Egli non aveva mai richiesto il nulla osta per il
trasferimento scolastico, né voleva trasferirsi
definitivamente in Brasile. La moglie a sua insaputa
aveva iniziato a predisporre la documentazione necessaria
per trasferirsi con i figli in via definitiva in Brasile.
Il figlio minore [redacted] era cittadino italiano ed
aveva soltanto un visto turistico di 90 giorni per il
Brasile.

Il Tribunale ^{di Livorno,} con decreto depositato il 23 aprile 2013,
~~per il minore [redacted]~~ ha stabilito :

- a) Il ricorso è tempestivo in quanto proposto entro l'anno
dalla denunciata sottrazione.
- b) Presupposto della sottrazione illegale è il trasferimento
del minore in luogo diverso dalla residenza abituale.

L'individuazione della residenza abituale è conseguentemente di cruciale importanza per individuare il luogo da cui il minore non deve essere allontanato e, nel caso ciò avvenga, dove deve essere riportato.

c) Nella specie difettano i requisiti di cui all'art. 3 della Convenzione dell'Aja, non essendovi violazione del diritto di custodia, dal momento che il minore è affidato congiuntamente ai genitori in costanza di matrimonio, né del diritto di affidamento che spetta congiuntamente ad essi, in mancanza di un diverso accordo tra i genitori o di una decisione giudiziaria. Precisa il Tribunale che al momento della decisione, pur essendo stato proposto ricorso per separazione personale da parte del Carniel, nessuna statuizione in ordine all'affidamento è intervenuta.

d) Non risulta che le parti si siano accordate in ordine al trasferimento del nucleo familiare in Brasile, ma al contrario su questo aspetto risulta un insanabile contrasto. Dalle versioni opposte dei fatti emerge una diversità sostanziale d'impostazione della vita in comune e delle aspettative relative alla vita personale e familiare.

e) Risulta soltanto che le parti abbiano compiuto l'ultimo viaggio insieme in Brasile per verificare se vi fossero le condizioni per un trasferimento ^{della famiglia} ~~garanzie~~, al fine di

assumere la decisione finale di rimanervi o di continuare a vivere in Italia. Così dovevano essere interpretati in particolare i colloqui di lavoro e l'iscrizione temporanea alla scuola brasiliana del minore stesso.

f) Risultano comportamenti unilaterali contrastanti volti a forzare la fissazione della vita familiare in Italia od in Brasile ed un contrasto aperto nel periodo successivo all'ultimo rientro a Pontedera del nucleo familiare, tuttora in atto.

g) Vi è stata in conclusione soltanto un'ipotesi di trasferimento assunta in comune, più apparente che reale, di sperimentazione di vita familiare in Brasile, ma la verifica delle condizioni non ha dato esito positivo.

h) Pertanto la residenza abituale deve ritenersi fissata in Italia a Pontedera in quanto il periodo di permanenza a Pontedera abbraccia l'intera vita del minore ed è da considerarsi del tutto prevalente rispetto a quello vissuto in Brasile, di durata limitata. Il rientro in Italia non ha in conclusione determinato uno sradicamento, ma al contrario la ripresa della vita nella residenza abituale, nella casa da sempre adibita a residenza familiare e all'interno della consolidata rete affettiva, sociale e scolastica preesistente.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ affidandosi ad otto motivi.

Ha resistito con controricorso il [REDACTED]. Il contro-
ricorrente ha altresì depositato memoria ex art. 378 cod.
proc. civ.

MOTIVI DELLA DECISIONE


Nel primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione degli artt. 1,2,4,8,12^{1/3} della Convenzione dell'Aja per avere il Tribunale per i minorenni adottato il criterio della residenza prevalente, peraltro desunta dal mero dato temporale, senza prendere le mosse da un esame puntuale della situazione di fatto dalla quale desumere la cd. residenza effettiva del minore, ovvero il luogo in cui custodisce e coltiva i suoi legami affettivi ed interessi. La finalità della Convenzione dell'Aja è quella d'introdurre uno strumento celere per restituire il minore al luogo in cui ^{si} siano localizzati i propri affetti e la propria vita personale, prima del trasferimento illecito. Nella specie, di conseguenza, doveva aversi riguardo alla condizione di stabilità complessiva della vita del minore prima dell'ultimo spostamento in Italia.

Con la censura proposta è stata contestata l'individuazione in Pontedera della residenza abituale del minore. La sentenza impugnata ha raggiunto tale conclusione sulla base di un'analitica ricostruzione

delle circostanze di fatto accertate, fondando la propria scelta non soltanto sul criterio quantitativo, ma anche sull'effettivo radicamento del minore a Pontedera e sulla mancanza di una decisione comune dei genitori in ordine al trasferimento del nucleo familiare in Brasile. Tale ricostruzione fattuale risulta incensurabile, dovendosi rilevare che la parte ricorrente nella sostanza, pur con la veste formale del vizio di violazione di legge, ne propone una alternativa fondata su una valutazione contrapposta delle circostanze accertate. Peraltro, viene sottolineato dal Tribunale che Pontedera ha costituito l'univoca residenza abituale del minore fino al recente breve soggiorno in Brasile. Il rientro in Italia del minore non risulta, infine, secondo l'incensurabile accertamento eseguito dal giudice di merito, disposto unilateralmente dal padre, E' la successiva ripartenza per il Brasile che sarebbe frutto di decisione materna esclusiva.

Ne consegue l'inammissibilità del motivo (S.U. 24148 del 2013).

Nel secondo motivo viene dedotta la violazione delle norme che stabiliscono il criterio di residenza abituale nonché quelle riguardanti il diritto di custodia, dal momento che il Tribunale avrebbe ommesso di considerare ai



fini della residenza abituale il periodo trascorso in Brasile, ovvero la situazione antecedente l'ultimo trasferimento.

Il motivo deve essere rigettato dal momento che il ~~decreto~~ impugnato ha correttamente applicato i criteri di determinazione della residenza abituale, così come richiesto dalla Convenzione dell'Aja del 25/10/1980 ratificata con la l. n. 64 del 1994, secondo l'elaborazione del predetto parametro fornita dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 16549 del 2010) con riferimento ai procedimenti relativi alla sottrazione internazionale del minore e più in generale a quelli riguardanti la titolarità e l'esercizio della potestà genitoriale. Per residenza abituale deve, infatti, intendersi, anche ai fini dell'individuazione del giudice munito di giurisdizione (Cass. S.U. 1984 del 2012) o ai fini dell'individuazione del giudice competente (Cass. 17746 del 2013), il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale del minore, senza che possa essere dato rilievo preminente all'ultimo trasferimento del minore (Cass. 21750 del 2012) quando sia prossimo all'accertamento della lamentata sottrazione internazionale ed abbia caratteristiche temporali e di radicamento quantitativamente e qualitativamente molto inferiori alla situazione fattuale anteriore. Nella

specie, il giudice del merito con accertamento di fatto incensurabile ha individuato in Pontedera il luogo in cui il minore senza soluzione di continuità prima dell'ultimo soggiorno in Brasile (durato solo alcuni mesi) si è interamente radicato, rilevando che nessuna decisione comune sulla modifica della residenza abituale (familiare) ~~ha~~ stata medio tempore assunta.

Nel terzo motivo viene dedotta la violazione dell'art. 4 della Convenzione dell'Aja, la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. nonché il vizio di motivazione per non avere il Tribunale per i minorenni ritenuto che alla luce delle complessive risultanze istruttorie vi fosse la volontà comune dei genitori del minore di fissare la residenza familiare in Brasile.

Il motivo riproduce le censure già prospettate nel primo motivo, ancorché sotto la veste formale della violazione dell'art. 4 della Convenzione dell'Aja. Ne consegue la sua inammissibilità alla luce delle considerazioni già svolte, di recente ribadite in S.U. 24148 del 2013.

Nel quarto motivo viene dedotta la violazione dell'art. 3 della Convenzione dell'Aja in correlazione con l'art. 12, per avere il Tribunale per i minorenni ritenuto che non sussistesse il presupposto per l'applicazione della Convenzione dell'Aja relativo alla violazione del diritto

di custodia. Al riguardo ~~la~~ ricorrente evidenzia che non deve necessariamente preesistere un provvedimento formale di custodia, essendo sufficiente una violazione di fatto. Nella specie la ricorrente è titolare del diritto di affidamento, sebbene esercitato congiuntamente da entrambi i coniugi, ragione per cui può invocare la tutela della Convenzione dell'Aja nell'ipotesi di sottrazione del figlio minore. La violazione può riguardare anche soltanto l'effettivo esercizio del diritto di affidamento, come avvenuto nella specie. E' sufficiente la modifica unilaterale ed arbitraria della residenza del minore che impedisca il rapporto di effettiva cura da parte del genitore affidatario.

La censura ha ad oggetto una delle rationes decidendi del ~~decreto~~ impugnato che, tuttavia, deve ritenersi assorbita dal rigetto delle censure mosse nei confronti dell'altra relativa alla individuazione in Pontedera della residenza abituale. Essa, pertanto, deve essere ritenuta inammissibile.

Nel quinto motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1,3, 4,12 della Convenzione dell'Aja nonché l'error in procedendo per avere il giudice del merito fondato la propria decisione su un'analisi parziale dei fatti. E' stata omessa l'indagine

sull'effettivo centro dei legami affettivi del minore anche non solo parentali. Tale indagine è stata fondata soltanto sulla condizione del minore dopo l'illecito trasferimento in Italia senza considerare la sua situazione in Brasile, così violando i principi normativi che richiedono l'esame della situazione antecedente. La residenza del minore in Brasile non era né temporanea né occasionale, ma al contrario rispondeva a tutti i criteri fissati dalla Corte di giustizia. Uno degli elementi di fatto trascurati è stata l'iscrizione nella scuola brasiliana effettuata dallo stesso padre e l'acquisto della cittadinanza brasiliana da parte di quest'ultimo, oltre che la rete relazionale e parentale esistente in Brasile. E' stato, infine, omesso di considerare che il fratello minore vive stabilmente in Brasile.

Anche questa censura deve ritenersi inammissibile, in quanto al pari del primo e del terzo motivo richiede alla Corte un riesame delle circostanze di fatto, puntualmente esaminate dal tribunale minorile. Al riguardo deve osservarsi che, quando sia sostenuta da motivazione adeguata, l'eventuale selezione dei fatti compiuta dal giudice del merito risulta incensurabile in sede di legittimità (Cass. 7065 del 2007). Peraltro, nel caso di specie, nessuna delle circostanze indicate è stata omessa. E' stato il giudizio di decisività dei fatti

allegati dalle parti ad essere radicalmente divergente da quello prospettato dal ricorrente. La valutazione finale effettuata dal Tribunale avente ad oggetto la constatazione della mancata determinazione comune della fissazione della residenza familiare si fonda esclusivamente su di un accertamento di fatto del tutto non censurabile.

Nel sesto motivo viene censurata la violazione e falsa applicazione degli artt. 1,2,3,4,8,12,13 della Convenzione dell'Aja nonché degli artt. 8 della CEDU e 117 della Costituzione.

Secondo la parte ricorrente, il Tribunale per i minorenni non ha tenuto nella debita considerazione il parametro del superiore interesse del minore posto dalla CEDU alla base delle decisioni ad esso inerenti, trascurando di esaminare il rapporto che il minore aveva con la madre ed il fratello rimasti in Brasile. L'indagine compiuta non è stata adeguata rispetto ai parametri CEDU. Il Tribunale si è limitato a riscontrare la situazione del minore al rientro in Italia. In particolare la Corte EDU richiede che sia soppesato da parte del giudice nazionale il rapporto affettivo tra la madre ed il minore, dando spazio all'ascolto di quest'ultimo. Nel provvedimento impugnato manca qualsiasi valutazione o riferimento



inerente al rapporto affettivo tra la madre ed il figlio rientrato in Italia, né viene affrontato il tema delle conseguenze pregiudizievoli della mancanza di tale rapporto. Ugualmente in ordine al rapporto con il fratello minore. Manca inoltre l'indicazione delle modalità della continuazione del rapporto madre-figlio nella mutata condizione, su cui molto insistono i giudici di Strasburgo. E' sintomo di un processo decisionale inadeguato rispetto ai parametri della Corte Edu, l'aver ignorato la gravità dell'improvvisa rottura dei rapporti tra madre e minore, il non aver indicato soluzioni alternative, l'aver in conclusione trascurato di ponderare l'interesse superiore del minore stesso.

Nel procedimento relativo alla sottrazione internazionale del minore, instaurato ai sensi dell'art. 12 della Convenzione dell'Aja del 25/10/1980 secondo le modalità stabilite nell'art. 7 della legge di ratifica n. 64 del 1994, deve essere accertato se il minore, in mancanza del consenso dell'altro genitore ed in violazione del diritto di affidamento, sia stato trasferito in uno Stato diverso da quello della residenza abituale. La modulazione concreta dell'esercizio dell'affidamento e del diritto di visita ~~sono~~^è estranea al sindacato del giudice della sottrazione internazionale, chiamato a rimuovere in

presenza delle condizioni ed in mancanza delle deroghe tipizzate dalla Convenzione una situazione illecita.

Le deroghe al ripristino della situazione ex qua ante sono contenute nell'art. 13 della Convenzione, secondo il quale può non essere disposto il rientro presso lo Stato della residenza abituale qualora il richiedente non eserciti effettivamente il diritto di affidamento, vi sia un fondato rischio di compromettere l'interesse superiore del minore, o il minore capace di discernimento si opponga. In primo luogo deve osservarsi che i predetti criteri, come già rilevato, si applicano in deroga ad una legittima richiesta di rientro, ovvero in una situazione diversa da quella formante oggetto del presente accertamento, nel quale non si è consumata alcuna sottrazione internazionale del minore dalla sua residenza abituale. Nella specie, correttamente, il giudice del merito, in mancanza della condotta illecita non ha applicato la norma sopra descritta. Peraltro, il parametro della residenza abituale, posto a salvaguardia della continuità affettivo-relazionale del minore, non è in contrasto ma, al contrario, valorizza la preminenza dell'interesse del minore. Il giudice del merito, nel privilegiarlo, ha escluso che sussistessero condizioni fattuali ostative alla scelta della conservazione del luogo ove si era svolta ^{in passato la sua vita} (pag. 13 ~~denuncia~~ impugnato).

Non è stato, di conseguenza, trascurato il parametro CEDU costituito dall'art. 8 della Convenzione in quanto si è ritenuto, con valutazione incensurabile, che la vita privata e familiare del minore dovesse svolgersi nel luogo di radicamento del tutto preminente. La censura deve, in conclusione, ritenersi infondata.

Nel settimo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 3,6,8,12 della Convenzione di New York nonché dell'art. 13 della Convenzione dell'Aja del 25/10/ 1980, dell'art. 111 Cost. e 6 della CEDU, nonché error in procedendo per le modalità di ascolto del minore. Nel verbale d'udienza del 31/3/2013 risulta che sia stato attribuito l'incarico ai servizi territoriali di verificare la situazione del minore. Il tribunale ha ommesso di adempiere all'obbligo di ascoltare il minore sia direttamente che per delega. Si è invece delegata la mera verifica della situazione senza specifica indicazione dei confini e dell'oggetto della delega medesima. Dalla relazione dei servizi sociali emerge che il minore è stato ascoltato, ma non si comprende cosa egli abbia effettivamente riferito. Il Tribunale ha comunque anche ommesso di precisare le ragioni per cui l'ascolto diretto non dovesse essere eseguito.



Il motivo deve ritenersi infondato. La giurisprudenza di legittimità, anche di recente, ha sottolineato come anche nei procedimenti relativi all'accertamento della sottrazione internazionale di minore quest'ultimo debba essere ascoltato, ancorché tale adempimento non sia previsto espressamente dalle norme regolative del procedimento stesso come cogente. (Cass. 17201 del 2011; 7479 del 2014). Nella specie, come riferito nel ricorso attraverso la puntuale riproduzione del verbale d'udienza del 31/3/2013, ai servizi territoriali è stata delegata espressamente la verifica della situazione del minore. Tale richiesta, a contenuto ampio, si fonda ineludibilmente sull'audizione del minore, come riferito peraltro anche nel motivo di ricorso, non potendo non costituire tale adempimento il punto di partenza dell'accertamento delegato (come precisato nel controricorso). Essa, pertanto, è del tutto coerente con le esigenze di speditezza e di urgenza di tale procedimento ed è idonea ad integrare l'esigenza di ascolto del minore da conformarsi, nella specie, alle caratteristiche dell'accertamento giudiziale (Cass. 1527 del 2013; 7479 del 2014).

La soluzione non muta alla luce dell'art. 315 bis cod. civ., introdotto dalla l. n. 219 del 2012, ed entrato in

vigore il 1/1/2013, non potendosi escludere alla luce di questa norma la delegabilità dell'adempimento.

Nell'ottavo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1,2,3,4,8 e 12 della Convenzione dell'Aja del 1980; dell'art. 8 CEDU, nonché degli artt. 112, 113 e 114 cod. proc. civ. anche come error in procedendo per avere il Tribunale per i minorenni ommesso di pronunciarsi su quanto espressamente richiesto dalla ricorrente. Era stato richiesto un provvedimento d'urgenza che prescindesse dalla titolarità dell'affidamento. Su questo assetto nulla si è risposto. Il meccanismo creato dalla Convenzione porta ad un procedimento a carattere cautelare che tende a ricostituire con carattere d'urgenza lo status quo ante prima della sottrazione. Il giudice di merito invece ha ritenuto sussistente un insanabile dissidio tra le parti con una valutazione estranea al limitato ma urgente carattere del giudizio, rimettendo ad altro giudice la decisione su tale dissidio. Il tribunale in conclusione da un lato è stato carente sulla richiesta di provvedimento urgente, dall'altro è andato ultrapetita rinvenendo un contrasto insanabile ~~contrastato~~ ed indicando le sedi per dirimerlo.

Il motivo deve ritenersi manifestamente infondato. Il tribunale per i minorenni ha limitato la propria cognizione alla domanda proposta, rientrando specificamente nell'ambito del procedimento relativo alla sottrazione internazionale del minore. Non ha assunto alcuna statuizione né provvisoria né definitiva sulla titolarità dell'affidamento, in quanto estranea alla sua ~~competenza~~ ^{giurisdizione}, ed ha trattato del conflitto tra i genitori del minore solo al fine di escludere che si fosse radicata la residenza abituale del figlio e della famiglia in Brasile. Nella parte finale della pagina 13 è stata espressamente esclusa qualsiasi statuizione relativa all'affidamento. Infine non è comprensibile quale ulteriore provvedimento urgente dovesse essere assunto in un procedimento intrinsecamente caratterizzato dall'urgenza come quello relativo alla sottrazione internazionale del minore.

Al rigetto del ricorso segue la soccombenza della parte ricorrente. L'esenzione dal contributo unificato giustifica la non applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 e successive modificazioni.

P.Q.M.

La Corte,

rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento che liquida in E 4000 per compensi; E 200 per esborsi oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

In caso di diffusione del provvedimento omettere le generalità.


Così deciso nella camera di consiglio del 29 aprile 2014.

Il Presidente

(Dr.ssa Maria Gabriella Luccioli)

Il giudice est.

(Dr.ssa Maria Acierno)



Depositato in Cancelleria

■ 27 LUG 2014

IL CANCELLIERE
Afonso Madafferi

